



COMUNE DI ALBIANO

VERBALE DI DELIBERAZIONE N. 9 del Consiglio Comunale

Oggetto: **ESAME ED APPROVAZIONE DEL RENDICONTO DI GESTIONE PER L'ESERCIZIO FINANZIARIO 2018**

L'anno duemiladiciannove, il giorno diciotto giugno alle ore 18:30, nella sala riunioni, a seguito di regolari avvisi, recapitati a termini di legge, si è convocato in seduta Ordinaria, il Consiglio Comunale

Presenti i signori:

	PRESENTI / ASSENTI
Pisetta Erna	Presente
Ravanelli Edj	Presente
Ravanelli Giuliano	Presente
Ravanelli Isabella	Assente
Bertuzzi Viviana	Assente
Carli Michele	Presente
Fedrizzi Ezio	Presente
Gilli Alessandro	Assente
Lona Martino	Presente
Brendolise Nives	Presente
Ochner Paolo	Presente
Pisetta Gloria	Presente
Pisetta Piergiorgio	Presente
Sugameli Francesco	Presente

Assiste il SEGRETARIO GENERALE della gestione associata dott. LAZZAROTTO ROBERTO.

Riconosciuto legale il numero degli intervenuti, Pisetta Erna, nella sua qualità di SINDACO, assume la presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'oggetto suindicato.

Oggetto: **ESAME ED APPROVAZIONE DEL RENDICONTO DI GESTIONE PER L'ESERCIZIO FINANZIARIO 2018**

IL CONSIGLIO COMUNALE

Si attesta che, effettuata la relativa istruttoria, sulla proposta di deliberazione in esame è stato espresso dal responsabile della struttura competente, ai sensi degli articoli 185 e 187 della L.R. 3 maggio 2018 n. 2 “Codice degli enti locali della Regione autonoma Trentino – Alto Adige”, parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica.

f.to Il Responsabile Servizio finanziario rag. Gilli Marisa

Si attesta che, effettuata la relativa istruttoria, sulla proposta di deliberazione in esame è stato espresso dal responsabile del Servizio finanziario, ai sensi degli articoli 185 e 187 della L.R. 3 maggio 2018 n. 2 “Codice degli enti locali della Regione autonoma Trentino – Alto Adige” parere favorevole in ordine alla regolarità contabile della medesima,

f.to Il Responsabile Servizio finanziario rag. Gilli Marisa

Premesso che dal 1° gennaio 2016 è entrata in vigore la nuova contabilità armonizzata di cui al D.Lgs. 23 giugno 2011 n. 118, integrato e modificato dal D.Lgs. 10 agosto 2014 n. 126;

Richiamata la legge provinciale 9 dicembre 2015, n. 18 “Modificazioni della legge provinciale di contabilità 1979 e altre disposizioni di adeguamento dell'ordinamento provinciale e degli enti locali al decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118” la quale dispone, in attuazione dell'art. 79 dello Statuto speciale, che gli enti locali trentini e i loro enti e organismi strumentali applicano le disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio contenute nel titolo I del decreto legislativo n. 118 del 2011, nonché i relativi allegati, con il posticipo di un anno dei termini previsti dal medesimo decreto; la stessa individua inoltre gli articoli del decreto legislativo 267 del 2000 che si applicano agli enti locali;

Rilevato che il comma 1 dell'art. 54 della legge provinciale di cui al paragrafo precedente prevede che “in relazione alla disciplina contenuta nel decreto legislativo n. 267 del 2000 non richiamata da questa legge continuano ad applicarsi le corrispondenti norme dell'ordinamento regionale o provinciale”;

Richiamato il D.Lgs. 10 agosto 2014 n. 126 che ha modificato ed integrato il D.Lgs. 23 giugno 2011 n. 118, con riferimento ai sistemi contabili ed agli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42;

Visto il comma 2 dell'art. 227 del decreto legislativo 267 del 2000 dove prevede che il rendiconto della gestione è deliberato entro il 30 aprile dell'anno successivo e dall'organo consiliare, tenuto motivatamente conto della relazione dell'organo di revisione;

Ricordato che l'articolo 13 ter della Legge Provinciale 15 novembre 1993, n. 36 “Norme in materia di finanza locale” stabilisce che gli enti locali approvano il

rendiconto della gestione entro il 30 aprile dell'anno successivo all'anno finanziario di riferimento;

Visto il comma 1, dell'art. 49, della Legge Provinciale 9 dicembre 2015, n. 18 dove viene previsto che gli enti locali e i loro enti e organismi strumentali applicano le disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio contenute nel titolo I del decreto legislativo n. 118 del 2011, nonché i relativi allegati, con il posticipo di un anno dei termini previsti dal medesimo decreto, di cui questa legge costituisce specificazione e integrazione anche in relazione all'ordinamento statutario della Provincia. Il posticipo di un anno si applica anche ai termini contenuti nelle disposizioni del decreto legislativo n. 118 del 2011 modificative del decreto legislativo 18 agosto 2000 n. 267 (Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali), richiamate da questa legge. In caso di proroga di questi termini da parte di disposizioni statali successive il posticipo di un anno si applica con riferimento ai termini come da ultimo prorogati ;

Richiamata la delibera di Consiglio Comunale n. 6 del 14/03/2016 con cui è stata rinviata al 2017 l'adozione del piano dei conti integrato e al 2019 l'adozione della contabilità economico-patrimoniale e del bilancio consolidato, e considerato pertanto che dal 2017 è stato adottato il piano dei conti integrato, mentre la contabilità economico-patrimoniale e il bilancio consolidato sono stati rinviati al 2019 con riferimento al 2018

Evidenziato che in data 25/04/2018 è stato pubblicato un comunicato del Ministro dell'Interno: *"gli enti con popolazione inferiore a 5000 abitanti hanno la facoltà di rinviare l'adozione della contabilità economica patrimoniale al 01/01/2018. Considerata la formulazione poco chiara dell'art. 232 del TUEL, gli enti locali con popolazione inferiore a 5000 abitanti, che hanno disposto (come dispositivo da cui discende la volontà dell'organo) la facoltà di rinviare l'adozione della contabilità economico patrimoniale anche per l'esercizio 2017, interpretando in tal senso l'art. 232 del TUEL, possono approvare e successivamente inviare alla BDAP il rendiconto 2017 senza i prospetti relativi allo stato patrimoniale e al conto economico. Si ricorda a tali enti che permane l'obbligo di provvedere all'aggiornamento dell'inventario";*

Dato atto che tale interpretazione arriva a seguito di specifiche richieste di ANCI, che avevano rappresentato le difficoltà legate a tale adempimento e avevano sottolineato il disallineamento della normativa vigente sulla decorrenza degli obblighi. Infatti, l'art. 232, comma 2 del decreto legislativo n. 267 del 2000 stabilisce che *"Gli enti locali con popolazione inferiore a 5000 abitanti possono non tenere la contabilità economico-patrimoniale fino all'esercizio 2017"*. Al pari, risulta la formulazione dell'art. 233-bis del D.Lgs 267/2000 che stabilisce che *gli enti locali con popolazione inferiore a 5000 abitanti possono non predisporre il bilancio consolidato fino all'esercizio 2017*. Pertanto con l'interpretazione fornita nella recente FAQ e nel comunicato ministeriale, si evince la facoltà per i comuni con popolazione inferiore ai 5000 abitanti di rinviare la contabilità economico-patrimoniale anche in riferimento al 2017;

Da ciò deriva che, i comuni trentini, che applicano le disposizioni contenute del D.Lgs 267/2000 con un anno di posticipo, come previsto dalla LP 18/2015, hanno la facoltà di rinviare la contabilità economico-patrimoniale in riferimento al 2018, e quindi

possono approvare il primo conto economico e stato patrimoniale in riferimento al 2019, entro il 30 aprile 2020;

Dato atto che il rinvio non è automatico e che si applica solo agli enti che hanno disposto (*come dispositivo da cui discende la volontà dell'organo*) la facoltà di rinviare l'adozione della contabilità economico patrimoniale anche per l'esercizio 2018;

Considerato che l'Amministrazione comunale si è avvalsa di tale facoltà e ha disposto, per effetto dell'interpretazione fornita dalla Ragioneria Generale dello Stato nella FAQ n. 30 e ufficializzata con apposito comunicato ministeriale, tale ulteriore proroga con delibera consiliare n. 10 dd. 10/07/2018;

Ritenuto, per quanto indicato al punto precedente, di limitarsi pertanto ad approvare lo schema di Rendiconto di gestione per l'anno 2018 (Allegato 1), redatto secondo gli schemi di cui ai modelli previsti dall'allegato 10 del D.Lgs. 118/2011, composto dal solo Conto del Bilancio;

Rilevato che il rendiconto relativo all'esercizio 2018 deve essere approvato in base agli schemi armonizzati di cui all'allegato 10 del D.Lgs. 118/2011, ed applicando i principi di cui al D.Lgs. 118/2011, come modificato ed integrato dal D.Lgs. n. 126/2014;

Viste:

- la determinazione del Servizio finanziario n. 9 dd. 24/01/2019 con la quale è stato approvato il conto della gestione dell'economista 2018 reso dall'economista rag. Gilli Claudia in data 23/01/2019 e il conto dell'agente contabile 2018 reso dall'agente contabile rag. Gilli Claudia in data 23/01/2019;
- la determinazione del Servizio Finanziario n. 41 di data 06/03/2019 con la quale è intervenuta la parificazione con le scritture contabili dell'Ente del conto della gestione di cassa 2018 reso dal Tesoriere Comunale Cassa Centrale Credito Cooperativo del Nord Est Spa;
- la determinazione del Servizio Finanziario n. 48 dd. 11/03/2019 con la quale è intervenuta la parificazione con i conti della gestione 2018 resi dall'Agenzia delle Entrate e Trentino Riscossioni Spa;
- la determinazione del Servizio Finanziario n. 43 dd. 06/03/2019 con la quale è intervenuta la parificazione con il conto della gestione 2018 reso dal consegnatario di azioni Stet Spa;

Preso atto che con deliberazione n. 80 del 30/05/2019 la Giunta Comunale ha provveduto al riaccertamento dei residui attivi e passivi esistenti alla fine dell'esercizio e da iscriverne nel conto del bilancio, previa verifica, per ciascuno di essi, delle motivazioni che ne hanno comportato la cancellazione e delle ragioni che ne consentono il mantenimento, e della corretta imputazione in bilancio, secondo le modalità di cui all'art. 3, comma 4, del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, e successive modificazioni, in conformità all'art. 228 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267;

Visto il Rendiconto armonizzato di cui ai modelli previsti dall'allegato 10 del D.Lgs. 118/2011 per l'esercizio 2018 (Allegato 1);

Richiamato l'art. 227 comma 5, ai sensi del quale al rendiconto della gestione sono allegati i documenti previsti dall'art. 11 comma 4 del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, e successive modificazioni;

Vista la tabella dei parametri di riscontro della situazione di deficitarietà strutturale, definita con decreto del Ministero dell'Interno 18 febbraio 2013, e la tabella dei parametri gestionali con andamento triennale;

Visto il "Piano degli indicatori e dei risultati attesi di bilancio" di cui al comma 1, dell'articolo 18-bis, del D.Lgs. n. 118/2011, redatto secondo gli schemi approvati dal Decreto del Ministro dell'Interno del 23/12/2015, con prima applicazione riferita al rendiconto della gestione 2016 e al bilancio di previsione 2017-2019.

Richiamate inoltre le seguenti disposizione del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267:

- art. 151 comma 6°: "Al rendiconto è allegata una relazione della Giunta sulla gestione che esprime le valutazioni di efficacia dell'azione condotta sulla base dei risultati conseguiti, e gli altri documenti previsti dall'art. 11, comma 4, del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118";
 - art. 231: "La relazione sulla gestione è un documento illustrativo della gestione dell'ente, nonché dei fatti di rilievo verificatisi dopo la chiusura dell'esercizio, contiene ogni eventuale informazione utile ad una migliore comprensione dei dati contabili, ed è predisposto secondo le modalità previste dall'art. 11, comma 6, del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, e successive modificazioni.";
- Vista la relazione predisposta per le predette finalità e considerata la necessità di disporre l'approvazione;

Ricordato che il bilancio di previsione 2018 è stato approvato dal Consiglio Comunale con deliberazione n. 4 di data 05/04/2018;

Dato atto che nel corso dell'esercizio si è proceduto ad apportare delle variazioni agli stanziamenti del bilancio di previsione, sia da parte del Consiglio che della Giunta Municipale, sulla base delle competenze stabilite dalla vigente normativa, garantendo comunque in ogni momento l'equilibrio finanziario del bilancio ed il rispetto dei vincoli di finanza pubblica.

Visti:

- la L.R. 3 maggio 2018, n. 2 "Codice degli enti locali della Regione autonoma Trentino-Alto Adige";
- il Testo unico delle leggi regionali sull'ordinamento contabile e finanziario nei comuni della Regione Trentino – Alto Adige approvato con D.P.G.R. 28.05.1999 n. 4/L così come modificato dal D.P.Reg. 1 febbraio 2005 n. 4/L;
- il regolamento di attuazione dell'ordinamento finanziario e contabile degli enti locali approvato con D.P.G.R. 27ottobre1999 N. 8/L;
- il regolamento di definizione dei tempi di attuazione del nuovo sistema di contabilità degli enti locali approvato con D.P.G.R. 28 dicembre 1999 n. 10/L;
- i modelli previsti dall'art. 48 del DPGR 28 maggio 1999 n. 4/L approvati con D.P.G.R. 24 gennaio 2000 n. 1/L;

Vista la L.P. 9 dicembre 2015 n. 18 Modificazioni alla L.P. di contabilità 1979 e altre disposizioni di adeguamento dell'ordinamento provinciale e degli enti locali al D.Lgs. 23 giugno 2011, n.118 in materia di armonizzazione dei sistemi contabili, modificato ed integrato dal D.Lgs. 126/2014;

Visto il D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 e successive modificazioni;

Visto il vigente Regolamento di contabilità;

Atteso che l'adozione del presente provvedimento rientra nella competenza del Consiglio comunale, ai sensi dell'art. 49 del "Codice degli enti locali della Regione autonoma Trentino-Alto Adige";

Con voti favorevoli, unanimi, espressi in forma di legge,

DELIBERA

1. di approvare il rendiconto dell'esercizio finanziario 2018 redatto secondo gli schemi armonizzati previsti dal D.lgs. 118/2011 e ss.mm..
2. di dare atto che il Conto del Bilancio del Comune, sulla base del Conto reso dal Tesoriere, relativo all'esercizio finanziario 2018 si concretizza nelle seguenti risultanze finali:

	Residui	Competenza	Totale
Fondi di cassa al 01 gennaio			2.487.321,69
Riscossioni	626.149,68	3.885.683,86	4.511.833,54
Pagamenti	1.228.758,55	4.043.338,47	5.275.097,02
Fondo di cassa al 31 dicembre			1.727.058,21
Residui attivi	4.670.149,10	1.197.182,19	5.867.331,29
Residui passivi	1.294.515,94	1.417.247,36	2.711.763,30
Fondo pluriennale vincolato spese correnti			139.351,68
Fondo pluriennali vincolato spese capitale			2.079.541,54
Avanzo			2.663.732,98

di dare atto che l'**ammontare dell'avanzo di amministrazione** risulta composto nel modo seguente:

Avanzo			2.663.732,98
di cui vincolato:			687.119,39
Parte disponibile			1.976.613,59

3. di approvare la Relazione illustrativa della Giunta comunale al Rendiconto della Gestione 2018, ai sensi del 6° comma dell'art. 151 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267,
4. di dare atto che sono pervenute da parte delle società partecipate dal Comune, ai sensi dell'art. 11. Comma 6, lett. j) del D.Lgs. 118/2011, le attestazioni dei saldi contabili alla data del 31 dicembre 2018 che coincidono con quelli risultanti dalla contabilità dell'Ente.
5. di dare atto che i sotto elencati allegati formano parte integrante del presente provvedimento:
 - la relazione della Giunta Comunale
 - elenco dei residui attivi e passivi alla data del 31/12/2018 distinti per anno di provenienza
 - originale del Conto sottoscritto dal Tesoriere Comunale
 - Conto del Bilancio 2018
 - i prospetti dei dati SIOPE e delle disponibilità liquide, ai sensi dell'art. 77 quater – comma 11 – del decreto legge 25.06.2008 n. 112 convertito con modificazioni dalla legge 06.08.2008 n. 133;
6. di prendere atto, secondo quanto previsto dall'art. 60, comma 2, del vigente regolamento di contabilità, dell'avvenuto esame con parere favorevole dell'organo di Revisione dr. Clementi Fabio.
7. di dare evidenza, ai sensi dell'articolo 4 della L.P. 30.11.1992, n. 23 che avverso la presente deliberazione sono ammessi i seguenti ricorsi:
 - a. ricorso in opposizione da parte di ogni cittadino entro il periodo di pubblicazione da presentare alla Giunta comunale ai sensi dell'art. 183, comma 5, della L.R. 3 maggio 2018, n. 2 “Codice degli enti locali della Regione autonoma Trentino-Alto Adige”
 - b. ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 giorni, ai sensi dell'art. 8 del D.P.R. 24.11.1971, n. 1199;
 - c. ricorso giurisdizionale al T.A.R. di Trento entro 60 giorni, ai sensi dell'art. 29 del D.Lgs. 02.07.2010, n. 104.

Data lettura della presente delibera, viene approvata e sottoscritta

IL SINDACO
Pisetta Erna

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi e con gli effetti di cui agli artt. 20 e 21 del d.lgs n. 82/2005; sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa.

IL SEGRETARIO GENERALE
DELLA GESTIONE ASSOCIATA
LAZZAROTTO ROBERTO

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi e con gli effetti di cui agli artt. 20 e 21 del d.lgs n. 82/2005; sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa.

PARERI (art. 185 e art. 187 della L.R. 2/2018)

Vista la proposta di deliberazione riguardante l'argomento di cui all'oggetto si esprime:

PARERE: **Favorevole** in ordine alla **Regolarita' tecnica**

Data: 12-06-2019

Il responsabile della struttura competente
f.to GILLI MARISA

Vista la proposta di deliberazione riguardante l'argomento di cui all'oggetto si esprime:

PARERE: **Favorevole** in ordine alla **Regolarita' contabile**

Data: 12-06-2019

Il responsabile del servizio
f.to GILLI MARISA

PUBBLICAZIONE

Si certifica che copia della presente deliberazione viene pubblicata all'albo pretorio da oggi fino al ai sensi dell'art. 183 della L.R. 2/2018.

IL SEGRETARIO GENERALE
DELLA GESTIONE ASSOCIATA
LAZZAROTTO ROBERTO

ESECUTIVITÀ

Il sottoscritto Segretario Comunale certifica che la presente deliberazione:

- è stata pubblicata nelle forme di legge all'albo pretorio;
- è divenuta esecutiva il giorno decorsi dieci giorni dalla pubblicazione (art. 183, comma 3, della L.R. 2/2018).

IL SEGRETARIO GENERALE
DELLA GESTIONE ASSOCIATA
LAZZAROTTO ROBERTO